

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Fondazione Teatro Regio di Parma, con sede legale in Parma, via Garibaldi n. 16/a, P.I. 02208060349, qui rappresentata dal suo Direttore Generale Anna Maria Meo, in seguito denominata per brevità anche “Fondazione”

E

Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, con sede legale in Parma, via del Conservatorio n. 27/a, C.F. 80010280347, qui rappresentata dal suo Presidente Giuseppe Romanini, in seguito denominato per brevità anche “Conservatorio”,

di seguito denominati congiuntamente per brevità anche “Parti”;

PREMESSO

che lo Statuto del Conservatorio prevede all’art. 1 – Natura e Ruolo dell’Istituzione: *“Il Conservatorio Statale di Musica Arrigo Boito di Parma, Istituto di alta cultura [...] è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione, nonché di definizione, costruzione e aggiornamento delle specifiche figure professionali di grado superiore, nel settore artistico-musicale”*;

che il Conservatorio è interessato a sviluppare un rapporto di collaborazione con la Fondazione per migliorare il profilo formativo dei propri studenti e per sviluppare progetti comuni di ricerca, produzione, terza missione, internazionalizzazione e sperimentazione in campo musicale;

che la Fondazione e il Conservatorio sono interessati a promuovere progetti che agevolino la cooperazione e le sinergie tra le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le proprie strutture;

che la Fondazione considera la ricerca di nuovo pubblico sia attraverso la capacità di rendersi accessibili agli appassionati di musica colta sia offrendo strumenti di sostegno alla formazione culturale di giovani e giovanissimi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Rilievo della premessa

1. La Premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano a collaborare per attività finalizzate a migliorare il profilo formativo degli studenti e a sviluppare progetti comuni di ricerca, produzione, terza missione, internazionalizzazione

e sperimentazione in campo musicale, agevolando la cooperazione e le sinergie tra le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le proprie strutture.

A titolo di esempio: collaborazione alla produzione di spettacoli all'interno della Stagione Lirica, del Festival Verdi/Verdi Off e di altri eventi straordinari, tirocini formativi per studenti, mutuo scambio di strumenti, materiale musicale, costumi e attrezzature.

2. I progetti specifici sono regolate da appositi accordi tra le Parti.

3. La responsabilità attuativa della presente convenzione è affidata al Direttore della Fondazione e al Direttore del Conservatorio.

Art. 3 – Durata e validità

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 ottobre 2025 e può essere rinnovata per la durata di un anno con comunicazione tramite lettera raccomandata o PEC, da far pervenire 15 giorni prima della scadenza.

Art. 4 – Risoluzione espressa

1. In applicazione dell'art. 1456 c. 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente la presente convenzione quando una delle parti non renda concretamente e permanentemente possibile alle altre, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 5 – Recesso unilaterale

1. In applicazione dell'art. 1373 c. 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione PEC o lettera raccomandata A/R, nel rispetto di un preavviso non inferiore a tre mesi, a pena di nullità del menzionato recesso.

Art. 6 – Oneri

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dai rispettivi organi competenti per specifici progetti.

Art. 7 – Trattamento dei dati

1. Riguardo il trattamento dati di persone fisiche, i firmatari della presente convenzione sono reciprocamente informati che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, debbano essere trattati esclusivamente per le finalità della medesima, mediante raccolta, consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Ogni attività congiunta sarà improntata a criteri di liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto della normativa vigente. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. Le Parti si impegnano a sottoscrivere accordi di contitolarità o nomine ex art. 28 del GDPR, in accordo al ruolo da svolgere che verrà specificato volta per volta riguardo al trattamento dei dati di persone, a seconda delle effettive condizioni di trattamento; idonea comunicazione avverrà verso gli interessati nell'ambito di bandi, contratti e ogni altra occasione.

Art. 8 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le Parti garantiscono, nell'ambito della presente convenzione e per le rispettive competenze, il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e della normativa di settore applicabile.

2. Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e/o studenti impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.


3. Il personale e gli studenti delle Parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività organizzate nell'ambito della presente convenzione e/o a quanto definito in eventuale documentazione di coordinamento sottoscritta dalle Parti.

4. Il garante della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui avranno svolgimento le attività dovrà:

- garantire la presenza di un sistema organizzato per gestire eventuali scenari di emergenza (piano di emergenza, planimetrie di emergenza, presidi e dotazioni secondo prescrizioni applicabili e presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze);
- adottare specifici protocolli anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale;
- fornire informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottate nei propri locali al personale e/o agli studenti delle Parti impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione, i quali sono altresì tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986. In tal caso, le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Art. 11 – Foro competente

Eventuali controversie tra le Parti saranno risolte con accordo bonario. In caso contrario, la competenza sarà del Tribunale di Parma.

Art. 12 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo della medesima, le Parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li, 25/08/2022

Fondazione Teatro Regio di Parma
Il Direttore Generale, Anna Maria Meo

Conservatorio di Musica "A. Boito"
Il Presidente, Giuseppe Romanini